

TI_GERICHTE 80.2020.253 vom 25. April 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-04-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2020.253

FR: TI_GERICHTE 80.2020.253 du 25 avril 2022

IT: TI_GERICHTE 80.2020.253 del 25 aprile 2022

Regeste

Deduzioni: riscatto di anni di assicurazione nel 2° Pilastro, prestazione in capitale da un altro fondo di previdenza del datore di lavoro lo stesso anno, elusione d'imposta

Erwägungen

E. 3

LPP: disposizione che non vuole ostacolare le possibilità di riscatto di un assicurato, ma inquadrarle, ponendo delle condizioni chiare ed oggettive, così da evitare un'analisi caso per caso. In tal senso l'autorità resistente rileva che il ricorrente è venuto a conoscenza delle modifiche intervenute nei due piani previdenziali nell'autunno / primavera 2007 – 2008. Egli ha proceduto dapprima con il rimborso del debito ipotecario e poi, nel 2011 con dei riscatti previdenziali. La Divisione delle contribuzioni indica che, secondo gli elementi a conoscenza, riportati in dichiarazione fiscale, il ricorrente avrebbe potuto ricostituire la propria previdenza già prima del 30 giugno 2014. Al 31.12.2010, ossia appena prima che egli effettuasse i propri riscatti previdenziali e successivamente al rimborso del debito ipotecario, il ricorrente disponeva di una sostanza mobiliare pari a fr. 1'340'280.-. Detto importo era sufficiente per colmare la propria lacuna previdenziale. Inoltre l'avv. RI 1 avrebbe potuto procedere con dei riscatti già nel 2008/2009. G. Con replica 6/8.3.2021 gli insorgenti ribadiscono di aver realmente ed in maniera importante “fatto” previdenza. Con i contributi di riscatto 2014-2017, che hanno alimentato solo ed unicamente la cassa pensione base, l'avv. RI 1 ha rafforzato in modo durevole la sua copertura previdenziale: la sua rendita di vecchiaia e le rendite per i figli sono passate da un ammontare proiettato di complessivi fr. 101'311.- nel 2014 a quello di fr. 238'526.- al momento del pensionamento. In misura proporzionale sono cresciute la rendita vedovile e le rendite per orfani in caso di decesso del contribuente. Ciò che ha permesso al contribuente e alla sua famiglia l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale della famiglia, obiettivo incoraggiato dalla Costituzione. I riscatti 2014 – 2017 hanno generato una rendita di vecchiaia e delle rendite per i figli di fr. 238'526.- pienamente imponibili al 100%. Inoltre, nel caso di specie, il percepimento in capitale della prestazione della cassa pensione quadri non è avvenuto per iniziativa del ricorrente. Nel caso in cui l'inquadramento previdenziale è retto da due casse pensioni, l'applicazione oggettiva dell'art. 79b cpv. 3 LPP, senza una valutazione di sorta sotto il profilo dell'elusione fiscale, pone l'assicurato nell'impossibilità o impraticabilità di finanziare con acquisti previdenziali la sua rendita di vecchiaia nei tre anni precedenti al suo pensionamento. La cessazione dei riscatti negli ultimi tre anni renderebbe, secondo i ricorrenti, illusoria la possibilità di una copertura ottimale. L'applicazione “oggettiva” dell'art. 79b cpv. 3 LPP deve cedere il passo, in qualche modo, ad un esame sotto il profilo dell'elusione fiscale nei casi di “splitting” degli istituti previdenziali con obbligo di presa del capitale previdenziale da uno di essi. I contribuenti concludono inoltre indicando che, al

31.12.2010 la sostanza imponibile dei ricorrenti, al netto degli immobili ammontava a soli fr. 631'524.-: tale importo è poi diminuito a fr. 93'522.- nel 2013 a seguito degli incisivi acquisti previdenziali attuati. Secondo i ricorrenti, procedendo ai riscatti ancora nel corso del 2013, la rendita di vecchiaia allora riscattabile a 65 anni era di soli fr. 127'376.-. Solo i riscatti operati nei successivi anni 2014 – 2017 hanno potuto consentire il finanziamento completo della maggiore rendita di vecchiaia di fr. 170'376.- Diritto 1. Controversa, nel caso sub iudice, è la mancata deducibilità del versamento di fr. 427'827.- operato nel 2017 nel Fondo di previdenza del personale di _____, anno in cui il ricorrente è andato in pensionamento anticipato, all'età di 61 anni ed ha ricevuto l'importo in capitale di fr. 1'611'203.- da parte del Fondo di previdenza per i quadri dirigenti _____. Secondo l'autorità fiscale il riscatto operato nel 2017 nel Fondo del personale di _____ non può essere riconosciuto fiscalmente in deduzione, posto come avvenuto entro il termine di blocco dei tre anni previsto dall'art. 79b cpv. 3 LPP, norma imperativa e vincolante: le autorità fiscali non devono più interrogarsi sull'elusività o meno dell'operazione messa in atto dal contribuente e non sussistono, a tutt'oggi, eccezioni alla sua applicazione oggettiva, stabilite dal Tribunale federale. Di avviso contrario i ricorrenti, i quali, sulla base di una perizia allestita da un'esperta in materia, G. Laffely Maillard, sostengono che il versamento in questione sia perfettamente deducibile dai redditi del 2017. In particolare, la fattispecie presenta tutte le caratteristiche per poter applicare un'eccezione alla regola stabilita all'art. 79b cpv. 3 LPP. Il ricorrente ritiene infatti di aver proceduto a fare realmente previdenza: i contributi da lui versati nel triennio 2014-2017 hanno solo e unicamente alimentato la cassa pensione base, rafforzando la sua copertura previdenziale. Nel caso di specie, il contribuente si è inoltre trovato, non per sua scelta, a ricevere un versamento in capitale al momento del suo pensionamento anticipato dal fondo per la previdenza dei quadri dirigenti. In una simile costellazione, pure inedita per la giurisprudenza del Tribunale federale, un'applicazione oggettiva dell'art. 79b cpv. 3 LPP, senza valutazione di sorta sotto il profilo dell'elusione fiscale, secondo gli insorgenti, porrebbe l'assicurato nell'impossibilità o impraticabilità di finanziare con acquisti la sua rendita di vecchiaia nei tre anni precedenti al suo pensionamento. Se il principio della visione consolidata della previdenza professionale non può essere messo in discussione, l'art 79b cpv. 3 LPP dovrebbe cedere il passo ad un esame sotto il profilo dell'elusione fiscale nei casi di "splitting" degli istituti previdenziali con obbligo di presa del capitale previdenziale da uno di essi. 1.2. Si tratta pertanto di verificare se il caso sottoposto a giudizio comporta un'eccezione all'applicazione dell'art. 79b cpv. 3 LPP. 1.3. 1.3.1. Una premessa terminologica si impone. Sia l'autorità fiscale, sia i ricorrenti definiscono il _____, quale "Fondo padronale". L'art. 89 a cpv. 7 CC prevede che solo alcune disposizioni della LPP si applichino alle fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, ma non soggiacciono alla LFLP, come i cosiddetti fondi padronali di previdenza con prestazioni discrezionali e le fondazioni di finanziamento. I fondi padronali con prestazioni discrezionali rappresentano in realtà qualcosa di sostanzialmente diverso dalle istituzioni di previdenza professionale. Se ne distinguono in particolar modo per il fatto che non prevedono il versamento di contributi da parte dei dipendenti e perché i destinatari delle loro prestazioni non vantano alcuna pretesa giuridica, venendo esse erogate secondo il libero apprezzamento del Consiglio di Fondazione (Riemer, Die Patronalen Wohlfahrtsfonds nach der 1. BVG-Revision, in SZS 2007 p. 549; sentenza CDT 80.2007.181, del 20.11.2008, consid. 3.3.; Ruggli-Wüest, BSK Berufliche Vorsorge, n. 13 ad art. 89a CC). 1.3.2. Il _____ è iscritto a registro di commercio dal 19.11.1987, ed

ha il seguente scopo: “ La concessione di sussidi e di contributi, ai collaboratori e ai congiunti dei collaboratori della _____ e delle società ad essa collegate, in caso di vecchiaia, malattia, infortunio, invalidità o di altri casi di bisogno nonché il sovvenzionamento di istituzioni a carattere sociale a favore di collaboratori. Previdenza professionale ”. Il Fondo è sottoposto all’ autorità di Vigilanza sulle fondazioni LPP della Svizzera orientale (ricorso allegato 11). Il Regolamento dell’ assicurazione quadri del _____ prevede all’ art. 2.4., punto 3, quanto segue: “ Una persona assicurata può versare, oltre alle prestazioni di libero passaggio di cui nel cpv. 1, degli acquisti facoltativi attingendo ai propri mezzi privati, fino all’ ammontare massimo consentito. Questi importi hanno quale scopo l’ aumento dell’ avere di vecchiaia risp. delle prestazioni previdenziali al momento del prepensionamento ”. Al punto 4 dell’ art. 2.4. viene tra le altre cose indicato che gli acquisti facoltativi delle persone assicurate possono essere effettuati all’ entrata oppure nel corso del periodo di assicurazione. All’ art. 2.5. si tratta dello stipendio assicurato che viene calcolato sulla base dello stipendio annuo effettivo, dedotto un importo di coordinazione, che tiene conto in maniera adeguata delle prestazioni corrisposte dall’ AVS/AI. L’ art. 4.1. definisce l’ avere di vecchiaia che comprende anche gli acquisti facoltativi effettuati dai dipendenti. L’ art. 4.3. stabilisce il diritto all’ avere di vecchiaia in questi termini: “ La persona assicurata che ha raggiunto l’ età di pensionamento, ha diritto al capitale di vecchiaia ”. Con ogni evidenza il _____ non è un fondo padronale con prestazioni discrezionali ai sensi dell’ art. 89 a cpv. 7 CC, poiché l’ assicurato ha un diritto alle prestazioni, che finanzia anche con mezzi privati attraverso dei riscatti facoltativi (come in casu) e che ha altresì avuto diritto di dedurre dal reddito imponibile (cfr. art. 89 a cpv. 6 CC e l’ applicabilità dell’ art. 79b LPP; schema riassuntivo in merito ai riscatti agli atti). 2. 2.1. Secondo gli articoli 33 cpv. 1 lett. d LIFD e 32 cpv. 1 lett. d LT, dai proventi vanno dedotti i versamenti, premi e contributi legali, statuari o regolamentari per acquisire diritti alle prestazioni dell’ assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché delle istituzioni di previdenza professionale. Tali disposizioni del diritto tributario trovano riscontro anche all’ art. 81 cpv. 2 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’ invalidità (LPP; RS 831.40), secondo cui i contributi dei salariati e degli indipendenti agli istituti di previdenza, autorizzati dalla legge o dalle disposizioni regolamentari, possono essere dedotti per le imposte dirette federali, cantonali e comunali. 2.2. Tra questi rientrano non soltanto i contributi obbligatori, ma anche quelli volontari, che gli statuti o il regolamento di previdenza prevedono solo a titolo facoltativo. Al momento dell’ entrata in un istituto di previdenza, l’ art. 9 LFLP garantisce espressamente al nuovo assicurato il diritto di acquistare tutte le prestazioni regolamentari. Nel corso del rapporto di assicurazione, l’ assicurato può inoltre riscattare sia lacune vecchie, dovute per esempio a un’ interruzione dell’ attività professionale oppure ad un aumento del salario, sia lacune future, in vista di un pensionamento anticipato (Laffely-Maillard , in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’ impôt fédéral direct, 2 a ed., Basilea 2017, n. 57 ad art. 33 LIFD; cfr. anche Richner/Frei/Kaufmann , Handkommentar zum DBG, 3 a ed., Zurigo 2016, n. 81 ad art. 33 LIFD). In questi ultimi casi, conformemente al principio della pianificazione stabilito dall’ art. 1 g dell’ Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’ invalidità (OPP2; RS 831.441.1), le possibilità di riscatto facoltativo devono però essere precisate nel regolamento di previdenza, secondo criteri schematici e oggettivi, così da permetterne il calcolo in ogni momento (Laffely-Maillard , op. cit., n. 55 ad art. 33 LIFD), e sottostanno subordinatamente all’ assenza delle condizioni che permettono di riconoscere un’ elusione fiscale (sentenza TF n. 2C_467-468/2014 del 18

giugno 2015 consid. 4.1 e giurisprudenza ivi citata).

E. 3.1

e 2C_488/2014 del 15.1.2015 consid. 3.2.; Barbey , op. cit., pag. 280), secondo cui esisterebbero delle eccezioni alla regola del blocco dei tre anni stabilita all'art. 79b cpv. 3 LPP, che permetterebbero di poter dedurre dei riscatti avvenuti nel cosiddetto periodo di blocco. Di seguito si analizzerà pertanto la giurisprudenza menzionata.

E. 3.2

Nel caso in cui viene stabilito che il termine di blocco di tre anni previsto all'art. 79b cpv. 3 prima frase LPP è stato violato, non è necessario esaminare ulteriormente se sono adempiute le condizioni di un'elusione fiscale (DTF 142 II 399 consid. 3.3.4 e 4.1.). Se pertanto è comprovata la violazione del periodo di blocco dei tre anni, la prestazione in capitale rimane imponibile secondo le regole usuali, e meglio con l'aliquota privilegiata prevista dall'art. 38 LIFD (e dalle analoghe disposizioni delle leggi cantonali, StR 77/2022 p. 245). Tuttavia i riscatti della previdenza professionale effettuati durante il periodo di blocco sono esclusi dalla deduzione fiscale (art. 79b cpv. 3 prima frase LPP). L'autorità fiscale valuterà allora se eliminare la deduzione richiesta, nel caso in cui la tassazione fosse ancora aperta, rispettivamente, nel caso in cui la decisione di tassazione fosse già cresciuta in giudicato, la deduzione in precedenza accordata deve essere neutralizzata tramite una procedura di recupero d'imposta (secondo gli art. 151 e segg. LIFD e analoghe disposizioni cantonali, sentenza TF 2C_6/2021 del 12.1.2021 consid. 2.2.3).

E. 3.3

Per esaminare se il periodo di blocco di tre anni è stato rispettato, bisogna tenere in considerazione da un lato il momento del riscatto e dall'altro il momento del versamento del capitale. Unicamente in caso di un "ritardo costruito ad arte" la data di "scadenza" del versamento del capitale diventa la data rilevante (sentenza 2C_534/2020 del 26.3.2021 consid. 4.2.).

E. 4.1

Ora, secondo l'opinione dei ricorrenti, la giurisprudenza avrebbe introdotto delle eccezioni al blocco dei tre anni stabilito dall'art. 79b cpv. 3 LPP tra il momento del riscatto ed il versamento della prestazione in capitale.

E. 4.2

A seguito dell'introduzione dell'art. 79b cpv. 3 LPP, la pratica delle amministrazioni fiscali nonché la giurisprudenza hanno avuto un ruolo importante stabilendo i "contorni" applicativi della norma: trattando ad esempio la questione, oggigiorno risolta, della visione consolidata della previdenza professionale (cfr. TF 2C_6/2021 del 12.1.2021; 2C_658/2018 consid. 4.1.1.). L'art. 79b LPP è pertanto stato interpretato secondo le regole usuali e non più di applicando la teoria dell'elusione fiscale, che si fonda sull'analisi dell'insieme delle circostanze. Nel 2010 il Tribunale federale ha tuttavia ritenuto che non si poteva essere meno severi che il legislatore (sentenza TF 2C_658/2009 consid. 3.3.1 e 3.3.2, confermato anche in seguito cfr. 2C_6/2021 del 12.1.2021, consid. 2.2.2.): motivo per il quale ha sentenziato che qualsiasi prelievo di capitale nell'arco temporale di tre anni a seguito di un riscatto, comporta il rifiuto di vantaggi fiscali, anche se le condizioni dell'elusione fiscale non sono adempiute. L'art. 79b cpv. 3 LPP stabilisce pertanto una regolamentazione oggettiva "uniforme e obbligatoria", che è più severa della precedente giurisprudenza.

E. 4.3

I ricorrenti si appellano ad una specifica giurisprudenza del Tribunale federale (2C_658/2009 consid. 3.3.2., precisato in seguito nelle sentenze 2C_1051/2014 del 30.6.2015 consid.

E. 4.4

Nella sentenza del Tribunale federale di cui all'inc. 2C_488/2014 del 15.1.2015, il ricorrente era un medico, che aveva lavorato, sino al 2011 in un ospedale ed aveva inoltre un'attività indipendente. Egli aveva proceduto, nel 2009 ad un riscatto di fr. 150'000.- nella previdenza professionale stipulata con Axa Winterthur ed aveva altresì proceduto a dei versamenti ordinari alla "Vorsorgestiftung des Vereins der Leitenden Spitalärzte des Schweiz (VLSS)". Nel 2009 aveva richiesto in deduzione il riscatto di fr. 150'000.-. Nel dicembre 2011, il contribuente aveva ricevuto l'importo in capitale di fr. 874'845.- dalla "Vorsorgestiftung des Vereins der Leitenden Spitalärzte des Schweiz (VLSS)". Le autorità fiscali del Canton Svitto avevano, di conseguenza, annullato la deduzione accordata quale riscatto nella previdenza professionale nel 2009 di fr. 150'000.-. La decisione veniva confermata anche dalle autorità giudiziarie del Canton Svitto nonché dal Tribunale federale. In particolare l'Alta Corte ha ritenuto che se l'art. 79b cpv. 3 LPP prevede un blocco triennale del prelievo di capitale in caso di riscatto per "le prestazioni che ne derivano", ciò non va inteso come un legame necessariamente diretto tra il riscatto e la prestazione, tanto più che le prestazioni della previdenza non sono finanziate da fondi specifici ma dall'intero capitale di previdenza della persona assicurata (consid. 2.2.). In linea di principio, secondo il Tribunale federale, qualsiasi pagamento entro il periodo di tre anni dovrebbe essere considerato come una minimizzazione fiscale abusiva. L'Alta Corte ha ritenuto decisivo il fatto che il versamento in capitale sia avvenuto poco dopo un riscatto: l'andirivieni di soldi non è apparso come un miglioramento appropriato della previdenza, ma piuttosto uno spostamento di denaro temporaneo e motivato dal risparmio d'imposta. Il Tribunale federale ha inoltre ritenuto opportuno includere nell'esame la situazione finanziaria del contribuente, che disponeva di un patrimonio imponibile di diversi milioni di franchi. Il contribuente faceva valere, in particolare che i riscatti e l'ulteriore versamento in capitale erano stati operati in due diversi Istituti di previdenza. Tuttavia la Massima Corte ha ribadito l'esistenza della visione consolidata dell'aver di previdenza nell'applicazione dell'art. 79b cpv. 3 LPP. Sempre il TF indicava che, il legislatore, nella formulazione dell'art. 79b cpv. 3 LPP non aveva dinanzi agli occhi un caso concreto come quello del ricorrente. Tuttavia, l'interpretazione della legge deve essere guidata dall'idea che non è la sola formulazione a costituire la norma, ma solo la legge intesa e concretizzata in termini di fatto. Ciò che si richiede è la decisione fattualmente corretta nella struttura normativa, che metta in pratica un risultato soddisfacente della ratio legis (DTF139 II 173 consid. 2.1 con riferimenti; 134 V 170 consid. 4.1). Come riconosciuto dal Tribunale federale nella citata sentenza 2C_658/2009 del 12 marzo 2010 con riferimento alle delibere parlamentari, la suddetta disposizione intendeva combattere gli stessi abusi di minimizzazione fiscale che avevano già portato la prassi del Tribunale federale a negare il diritto alla deduzione per l'elusione fiscale. Tuttavia, se non ci deve essere un legame diretto tra il riscatto e il versamento in capitale, non c'è alcuna ragione apparente per cui il caso in questione dovrebbe essere valutato diversamente semplicemente perché il riscatto è stato fatto in un regime pensionistico e il successivo versamento in capitale proviene da un altro regime. Il Tribunale federale ha una visione consolidata della previdenza professionale nel suo

insieme. Contrariamente all'opinione dei ricorrenti, l'Alta Corte ha stabilito che anche la formulazione "le prestazioni risultanti" nell'art. 79b cpv. 3 LPP non è affatto superflua, poiché solo l'importo corrispondente al riscatto (più gli interessi) e non un eventuale avere di vecchiaia superiore è soggetto al periodo di blocco di tre anni (consid. 3.2.).

E. 4.5

Nella sentenza di cui all'inc. TF 2C_1051/2014 del 30.6.2015, il Tribunale federale ha giudicato il caso di un ricorrente, nato nel 1955 che dal 2005 al 2009 aveva proceduto a dei riscatti presso l'istituto di previdenza professionale (fr. 500'000.- nel 2007, fr. 200'000.- nel 2008 e fr. 215'000.- nel 2009). Nel mese di luglio del 2009 il contribuente aveva trasferito i suoi averi di previdenza ad una Fondazione di libero passaggio avente sede nel Canton Svitto. Dopo aver percepito delle indennità di disoccupazione da maggio ad ottobre 2009, il ricorrente era partito dalla Svizzera per l'estero nel mese di novembre del 2009 e la Fondazione di libero passaggio gli aveva versato, il 26 novembre 2009 l'importo di fr. 1'347'016.-. L'autorità fiscale aveva rifiutato la deduzione dei riscatti operati nella previdenza negli anni 2007-2009 e la decisione è stata confermata sia dalle autorità giudiziarie del Canton Vaud sia dal Tribunale federale. Nel proprio ricorso dinanzi alla Massima Corte, gli insorgenti indicavano che la lettura fiscale dell'art. 79b cpv. 3 LPP dovesse cedere il passo a quella dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, che era più "generosa". Chiedevano poi un cambiamento della giurisprudenza, senza invocare motivi seri e convincenti. Secondo i contribuenti la sentenza 2C_658/2009 permetterebbe delle eccezioni alla regola dei tre anni: in particolare sostengono che non potevano sapere che nel 2009 il marito si sarebbe trovato senza impiego, motivo per il quale erano stati costretti a partire per l'estero. Il Tribunale ha affermato che la decisione di cui all'inc. 2C_658/2009 non escludeva, in linea di principio che, in alcuni casi eccezionali, dei riscatti effettuati nel periodo dei tre anni possano essere dedotti dal reddito imponibile. Tuttavia i togati di Mon Repos indicavano che non era necessario esaminare se questo avrebbe per esempio potuto essere il caso di una partenza all'estero imprevedibile e di un prelievo di capitale inevitabile, poiché, nel caso sottoposto al TF i ricorrenti non avevano dimostrato di trovarsi in una simile situazione. In ambito fiscale, spetta al contribuente dimostrare i fatti che diminuiscono o annullano il proprio carico fiscale (consid. 3.1.).

E. 4.6.1

Orbene, come visto, in nessuno dei due casi trattati dalla giurisprudenza (e ai quali si appellano i ricorrenti), il TF ha giudicato che ci si poteva dipartire dal testo dell'art. 79b cpv. 3 LPP. Il periodo di blocco è oggettivato ed è determinante per ogni forma di prelievo di capitale dal secondo pilastro. Per dipanare ogni dubbio in merito l'Alta Corte svizzera in una recentissima sentenza, risalente ad inizio 2021, ha sentenziato in maniera lapidaria che: "Raum für eine Prüfung der individuellen-konkreten Beweggründe verbleibt nicht" (2C_6/2021 del 12.1.2021 consid. 2.2.1), ossia non esiste alcuno spazio per un esame delle motivazioni individuali e concrete (sentenza TF 2C_199/2020 del 28.12.2021 consid.2.3.3.; TF 2C_6/2021 del 12.1.2021 consid. 2.2.1.; TF 2C_29/2017 del 4.11.2019 consid. 3.1. e 3.4.) e ciò citando una precedente decisione, la 2C_29/2017 del 4.11.2019.

E. 4.6.2

Nella sentenza 2C_29/2017, il TF ha indicato come secondo la giurisprudenza sarebbe stato, di per sé, ipotizzabile prevedere delle eccezioni al periodo di blocco dei tre anni previsto dall'art. 79b cpv. 3 LPP (consid. 3.1.). Nella decisione in questione, al

considerando 3.4 l'Alta Corte ha tuttavia indicato in maniera chiara che, oggettivando il periodo di blocco all'art. 79b cpv. 3 prima frase LPP, il legislatore ha assicurato che l'esame dell'elusione fiscale non è più necessario nel singolo caso concreto. Il concetto copre anche i prelievi anticipati allo scopo di promuovere la proprietà della casa. Il periodo di blocco oggettivato, non viola il principio dell'uguaglianza giuridica previsto dall'art. 8 Cost. Al contrario, oggettivando tale periodo, il legislatore assicura che tutti i casi che si verificano entro il periodo di blocco dei tre anni vengono decisi allo stesso modo in tutta la Svizzera. Nel fissare il termine a tre anni, il legislatore è stato guidato da ragioni oggettive ed ha fatto uso della sua discrezionalità. Egli ha stabilito un termine di facile comprensione, senza operare distinzioni legate al motivo del prelievo del capitale di previdenza (e meglio al fine di favorire l'acquisto della propria abitazione, l'avvio di un'attività indipendente, oppure l'età l'età avanzata). Tale oggettivazione, che non prevede differenziazioni è voluta dal legislatore ed è pertanto decisiva per il Tribunale federale (consid. 3.4. e 3.5.).

E. 4.7.1

Alla luce della giurisprudenza citata, e alla quale fanno appello i ricorrenti si rileva quanto segue: per una questione di coerenza con i principi generali, l'eccezione prevista dal TF alla chiara regola dei tre anni prevista dall'art. 79b. cpv. 3 LPP deve unicamente essere intesa quale riserva generale dell'ordine giuridico (quale quella prevista all'art. 5 Cost che impone all'attività statale di perseguire un interesse pubblico e di rispettare il principio della proporzionalità) oppure una clausola di salvaguardia per i casi di rigore (Barbey, in RDAF 2021 II p. 261 e segg.). Ciò permette all'amministrazione di tenere in conto considerazioni legate all'economia di procedura e all'efficienza amministrativa. A tal proposito un esempio viene dato dalla Conferenza svizzera delle imposte in relazione a riscatti che vengono indicati direttamente sul certificato di salario e che sono di poca importanza e la cui assenza di "materialità" dovrebbe permettere la loro deducibilità, anche se sono avvenuti in un periodo di tempo inferiore al periodo di blocco di 3 anni dal versamento in capitale (Barbey , op. cit., pag. 281 n. 105; https://www.steuerkonferenz.ch/downloads/analyse_bge_bvg_f.pdf , Conferenza fiscale svizzera, Analisi della sentenza 2C_658/2009, pag. 8, sito consultato il 9.3.2022). Nel Canton Zurigo, sempre per motivi di economia procedurale, nella prassi fiscale si rinuncia alla procedura di ripristino della situazione se l'importo del riscatto non supera i fr. 12'000.- all'anno (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner , Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 4a. ed., n. 106 ad art. 31). Anche il pagamento di un quarto dell'avere di vecchiaia LPP non costituisce una violazione del periodo di blocco. Quale eccezione al periodo di blocco dei 3 anni previsto dall'art. 79b cpv. 3 LPP rientrano invece i riscatti nella previdenza professionale operati a seguito di divorzio. (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner , Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 4a. ed., n. 106 ad art. 31).

E. 4.7.2

Come visto, il Tribunale federale, nella precedente giurisprudenza, per esempio la TF 2C_1051/2014 del 30.6.2015 consid. 3.1, sembrava aver lasciato aperta l'eventualità che, in taluni casi eccezionali, dei riscatti effettuati meno di tre anni prima di un versamento in capitale (e che non entrano nel campo di applicazione dell'art. 79b. cpv. 4 LPP) potessero essere comunque dedotti dal reddito imponibile: veniva ad esempio menzionato il caso di una partenza improvvisa all'estero e di un versamento in capitale inevitabile. Come poi menzionato nei precedenti considerandi e più in particolar modo con le sentenze 2C_29/2017 del 4.11.2019 consid. 3.1. e 3.4.2. nonché la recentissima TF 2C_6/2021 del

12.1.2021 consid. 2.2.1. (per precisione sentenze queste posteriori alla perizia della specialista G. Laffely Maillard , datata 27.3.2019) l'Alta Corte svizzera ha scartato la possibilità di eccezioni alla regola (v. anche nello stesso senso la sentenza del Canton Friburgo, citata correttamente dalla Divisione delle contribuzioni, inc. 604 2020 25, decisione del 9.12.2020).

E. 5.1

Ora, ritornando al caso di specie, come visto, contrariamente all'opinione dei ricorrenti, non vi è alcuno spazio per delle eccezioni alla regola prevista dall'art. 79b cpv. 3 LPP: il TF ha infatti chiaramente indicato che “ Raum für eine Prüfung der individuellen-konkreten Beweggründe verbleibt nicht” (2C_6/2021 del 12.1.2021 consid. 2.2.1)”.

E. 5.2.1

Ad ogni modo, anche se si fosse voluta seguire la precedente giurisprudenza (cfr. TF 2C_1051/2014 del 30.6.2015 consid. 3.1), il caso del ricorrente non potrebbe rientrare nel novero dei casi eccezionali. In particolar modo il contribuente aveva appreso già nel 2007, rispettivamente nel 2008, della modifica dei regolamenti degli Istituti di previdenza ai quali era affiliato ed era consapevole sia delle conseguenze per il suo avere di previdenza, cioè dell'entità delle lacune contributive, sia il fatto che l'avere di previdenza immesso nel _____ poteva essere versato unicamente sottoforma di capitale. È stato il ricorrente ad aver pianificato dapprima il rimborso del debito ipotecario, ed in seguito i riscatti nella previdenza. Nel ricorso viene infatti specificato (pag. 9): “ A fronte delle indicazioni fornite dal gerente previdenziale nel corso degli anni – secondo cui i riscatti del ricorrente nella cassa pensione quadri dovevano terminare in virtù dell'art. 79b cpv. 3 LPP almeno 3 anni prima del pensionamento essendo previste dal relativo regolamento unicamente prestazioni di vecchiaia in capitale, mentre quelli nella cassa pensione base potevano regolarmente protrarsi, con conseguente deducibilità, sino al giorno stesso del pensionamento purché si percepissero prestazioni sotto forma di rendita (...) – RI 1 inizia quindi a operare con i suoi mezzi propri (all'età di 55 anni, allorché è in piena attività, con figli ancora giovani) acquisti previdenziali nel Fondo _____ (...)”.

E. 5.2.2

Secondo la documentazione agli atti, il salario del contribuente è cresciuto come segue dal 2008 al 2017 (nel 2017 una parte era già comprensiva della rendita): · 2008: 384'284.-; · 2009: 391'041.-; · 2010: 388'999.-; · 2011: 383'332.-; · 2012: 403'952.-; · 2013: 421'622.-; · 2014: 436'496.-; · 2015: 436'236.-; · 2016: 464'114.-; · 2017: 591'672.-; I riscatti operati nella previdenza professionale (e dedotti fiscalmente, cfr. tabella riassuntiva agli atti) sono stati i seguenti: · 2011: 240'000.-; · 2012: 260'000.-; · 2013: 300'000.-; · 2014: 250'000.-; · 2015: 200'000.-; · 2016: 140'000.-; · 2017: 427'827.-; · La sostanza imponibile complessiva dei ricorrenti è stata la seguente, sempre in base allo schema riassuntivo agli atti allestito dall'autorità di tassazione (in base alle pregresse decisioni di tassazione): · 2008: 1'250'000.-; · 2009: 1'263'000.-; · 2010: 1'452'000.-; · 2011: 1'315'000.-; · 2012: 1'102'000.-; · 2013: 914'000.-; · 2014: 436'496.-; · 2015: 1'097'000.-; · 2016: 1'080'000.-; · 2017: 1'124'000.-. Ora, con ogni evidenza, è difficile ipotizzare che il contribuente sia stato colto di sorpresa dal pensionamento anticipato: quanto da lui scritto nel ricorso, e meglio il fatto di aver dapprima effettuato i riscatti nel _____ ed in seguito (e meglio esattamente tre anni prima del suo pensionamento anticipato) in quello del Fondo di previdenza del personale, nonché l'evoluzione del suo salario e l'entità dei riscatti effettuati,

lascia manifestamente concludere per l'esistenza di una puntuale ed oculata pianificazione pensionistica. Motivo per il quale non si sarebbe in alcun caso confrontati ad una casistica eccezionale con peculiarità date da situazioni improvvise, inattendibili ed inevitabili che avrebbero, del tutto in via ipotetica, potuto ammettere la deduzione dei riscatti avvenuta durante il periodo di blocco. Il contribuente ha avuto praticamente dieci anni di tempo per preparare – in maniera del tutto lecita e corretta – il proprio futuro pensionistico. Non si discute che con i suoi versamenti – avvenuti nel corso degli anni - nella previdenza egli ha migliorato la stessa (cfr. proiezioni di rendita menzionate nel ricorso): tuttavia la chiara applicazione dell'art. 79b cpv. 3 LPP, la sua interpretazione oggettiva nonché il principio della visione consolidata dell'avere di vecchiaia, non può in casu portare a conclusione diversa se non quella di non riconoscere, sino all'importo del capitale versato nel 2017, i riscatti operati nei tre precedenti anni.

E. 5.2.3

Da ultimo, questo Tribunale non ravvisa né una violazione dell'obiettivo costituzionale di incoraggiamento della previdenza tramite misure fiscali né l'esistenza di un caso di doppia imposizione economica: il contribuente, nella sua pianificazione previdenziale, ha unicamente omesso di tenere in considerazione il principio della visione consolidata dell'avere di previdenza. Se ne avesse debitamente tenuto conto avrebbe avuto sufficiente tempo a disposizione per programmare – verosimilmente invertendo l'ordine – il rimborso del debito ipotecario e procedere ai riscatti, senza vedersi opporre il blocco dei tre anni previsto dall'art. 79b cpv. 3 LPP. Decidere diversamente implicherebbe che il ricorrente benefici di un importante sgravio fiscale nei tre anni precedenti al versamento del capitale – con un'incisiva diminuzione del reddito imponibile – seguito da un'imposizione separata e quindi attenuata dell'avere versato sotto forma di capitale da parte del _____.

Situazione questa manifestamente non voluta né dal legislatore, né dalla chiara giurisprudenza del Tribunale federale in materia.

E. 6

Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei contribuenti, soccombenti. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto . 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di _____ fr. 3'500.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 200.– per un totale di _____ fr. 3'700.– sono a carico dei ricorrenti. 3. Contro il presen _____ Copia per conoscenza: - municipio di _____. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La segretari a :

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.